



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2015, proposto da:

Giovanni Pesce, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Baldassarre, Giovanni Pesce, Guido Pesce, con domicilio eletto presso Francesco Baldassarre in Lecce, Via Imperatore Adriano, 9;

***contro***

Commissario Delegato per L'Emergenza Xylella Fastidiosa, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, Via Guglielmo Oberdan N. 70;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei provvedimenti e dei verbali, di estremi e contenuto ignoti, con i

quali il Commissario delegato per "l'emergenza Xylella fastidiosa", previo ingresso nel fondo del ricorrente, ha verificato e "marchiato" a vista circa 100 ulivi secolari presenti nel fondo, disponendone (pare) l'eradicazione totale senza disporre alcuna verifica tecnica sullo stato di infezione degli stessi ed in assenza di contraddittorio con il sottoscritto e senza disporre le misure di prevenzione fitosanitarie prescritte dal D.M. 2777/2014 (art.10, comma 8), e del Piano dello stesso Commissario, per quanto di interesse, adottato in esecuzione della ordinanza PCM/Dipartimento Protezione Civile n. 225 del 2015 e della determinazione del dirigente regionale del servizio agricoltura 13 marzo 2015, n. 54, laddove si individua come prioritaria misura l'eradicazione degli alberi di ulivo nel fondo di proprietà del ricorrente sito in agro di Oria (BR) - foglio 23 del catasto; della nota prot. 21/2015 del 27.2.2015 del DISSPA, di provenienza ignota, menzionata nella determinazione del dirigente servizio agricoltura 13 marzo 2015, n. 54; della determinazione del dirigente servizio agricoltura 13 marzo 2015, n. 54, che la predetta nota recepisce e individua il foglio 23 dell'agro di Oria, allo stesso tempo, come "zona infetta" e "zona cuscinetto"; di ogni altro atto collegato e connesso; nonché per la determinazione del giusto indennizzo dovuto nell'ipotesi di abbattimento totale degli alberi di ulivo presenti nel fondo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Delegato per L'Emergenza Xylella Fastidiosa e di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di Regione Puglia e di Presidenza del Consiglio

dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione ;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Antonio Cavallari e uditi per le parti i difensori Francesco Baldassarre, Giovanni Pesce, Antonio Tarentini, Sabino Persichella;

Considerato che il quadro generale si articola in tre segmenti:

a) il primo comprende la decisione della Commissione europea del 23 luglio 2014, che nell'art. 7, terzo comma, prevede l'adozione da parte dello Stato membro delle misure di cui all'All.III, Sezione 2, che alla lett. a), contemplano la rimozione delle piante contagiate e di tutte le altre che presentino sintomi tali da indicare la possibile infezione;

b) il secondo comprende la delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2015 che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, dichiara lo stato di emergenza in relazione alla Xylella fastidiosa e prevede che l'attuazione degli interventi avvenga con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, l'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile 11 febbraio 2015 che nomina il Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza nonché il Soggetto attuatore del commissario delegato e prevede che il Commissario delegato predisponga un piano per la più celere attuazione delle misure di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale del 26 settembre 2014, piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della Protezione Civile;

l'ordinanza del Commissario delegato 26 marzo 2015 n.1 che prende atto dell'approvazione del Piano degli interventi di cui all'All. A; l'ordinanza del Commissario delegato 26 marzo 2015 n.2, che dispone la pubblicità del Piano degli interventi.

Detto Piano non prevede eliminazione delle piante infette nella zona cuscinetto puntiforme individuata in agro di Oria ( allegato n. 6 all'ordinanza), nella quale sono situati gli olivi di proprietà del ricorrente;

la successiva ordinanza del Commissario delegato 26 marzo 2015 n.3 (che amplia il piano degli interventi senza ulteriormente sottoporlo all'approvazione del Dipartimento della Protezione civile), nella quale è previsto che l'attività di monitoraggio riguardi anche il focolaio in agro del Comune di Oria, la fascia di eradicazione e altri focolai. La citata ordinanza prevede che il monitoraggio consista nell'esame visivo di tutte le piante ospiti, nell'identificazione delle piante sintomatiche e nel contrassegno in modo indelebile delle stesse, nel prelievo di campioni da tutte le piante asintomatiche e nell'analisi del materiale prelevato a cura dei laboratori accreditati.

Al monitoraggio provvederanno gli Ispettori fitosanitari degli Uffici provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, coadiuvati da personale del Corpo Forestale dello Stato e da agenti fitosanitari.

Gli operatori effettueranno immediata verbalizzazione. Il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati, notizierà immediatamente il Commissario delegato, che predisporrà gli atti prodromici all'attività di abbattimento e di estirpazione delle piante, atti che saranno inviati ai sindaci dei comuni dei soggetti interessati alle operazioni di abbattimento e di estirpazione, con la indicazione dei tempi e delle

modalità degli interventi di emergenza. I sindaci provvederanno alla necessaria pubblicità degli atti indicati.

L'abbattimento e l'eradicazione saranno effettuati dall'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia.

c) il terzo comprende il decreto ministeriale del 26 settembre 2010, che nell'art.9 attribuisce al Servizio fitosanitario della regione Puglia il compito di delimitare la zona infetta, la zona cuscinetto e un cordone fitosanitario; nel successivo art. 10, commi 6 e 7, prevede l'adozione di tutte le misure ritenute idonee al contenimento dell'organismo specificato e all'abbattimento delle popolazioni di vettori ( comma 6 relativo alla zona infetta), misure che includono “ la eliminazione di tutte le piante infette o ritenute tali sulla base di ispezioni visive che mostrano sintomi ascrivibili a X. Fastidiosa senza alcun esame analitico, nella fascia di zona infetta di 1 km. contigua alla zona cuscinetto ( comma 7 lett. e).”; la delibera della Giunta Regionale 29 ottobre 2013 n.2023 che da' atto della esecuzione che sarà assicurata, a mezzo del Servizio Agricoltura, alle disposizioni comunitarie o nazionali riferite alla prevenzione, controllo ed eradicazione della X. Fastidiosa; le varie determinazioni del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, fra le quali la determinazione 13 marzo 2015 n. 54 che “rende noto ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi ricadenti nella “zona di eradicazione” e nel “focolaio di Oria” di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso provvedimento, l'obbligo di eseguire le misure fitosanitarie di cui ai commi 6 e 7 del DM 2777/2014 ( che, alla lett. e) comprendono l'eliminazione delle piante infette).

Fermo restando che ad oggi nessun atto che disponga l'abbattimento o l'eradicazione delle piante infette è stato adottato e che le

operazioni propedeutiche a ciò si sono arrestate al contrassegno in modo indelebile degli ulivi insistenti nella proprietà del ricorrente in agro di Oria, i procedimenti in essere sono sostanzialmente due.

L'uno, nell'ambito nazionale, fa capo al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e si articola nelle delibere e determinazioni regionali, fino alla determinazione del dirigente del Servizio agricoltura della Regione Puglia n. 54 del 2015.

L'altro fa capo alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, al piano degli Interventi del Commissario delegato ed alle conseguenti attività ed operazioni, con la previsione analitica delle fasi di garanzia, delle fasi operative e degli operatori. Questo procedimento ha inciso la posizione giuridica del ricorrente, in quanto è pervenuto al contrassegno in modo indelebile ( pratica contemplata nella ordinanza del Commissario delegato 26 marzo 2015 n.3 ) degli ulivi infetti nel focolaio in agro di Oria.

Rispetto all'impugnazione del complesso di atti che hanno portato al citato contrassegno indelebile questo Tribunale deve dichiarare la propria incompetenza in base all'art. 135, primo comma lett e) del d.lgs. n. 104/2010, che prevede la competenza funzionale del Tar Lazio per "le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti amministrativi commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992".

La novità e complessità della questione permette la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione  
Prima

Dichiara la propria incompetenza ed indica il Tar del Lazio come  
giudice competente.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è  
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne  
comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 aprile  
2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente, Estensore

Jessica Bonetto, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)